



Università degli Studi di Sassari

Area Edilizia e Sostenibilità

**Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/16, per l'affidamento della
Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento aule didattiche polo
Bionaturalistico Piandanna,
CUI: 00196350904202220004**

CPV 39160000-1 Arredo scolastico

CIG 9360456CA4

CUP J1I21000130005

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Tecnico
Arch Luca Mura

Sommario

Articolo 1.	Descrizione della fornitura.....	4
Articolo 2.	Definizioni	5
Articolo 3.	Norme di riferimento vincolanti	6
Articolo 4.	Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura	6
Articolo 5.	Disciplina della procedura	6
Articolo 6.	Modalità e termini di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE.....	7
Articolo 7.	Documenti dell'Appalto	7
Articolo 8.	Forma e ammontare della procedura.....	8
Articolo 9.	Requisiti dell'OE	8
Articolo 10.	Durata dell'esecuzione	8
Articolo 11.	Criteri per la misura e la valutazione della fornitura	9
Articolo 12.	Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura	10
Articolo 13.	Proroghe.....	10
Articolo 14.	Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione.....	11
Articolo 15.	Sospensioni ordinate dal RUP	11
Articolo 16.	Programma esecutivo delle prestazioni dell'OE	12
Articolo 17.	Gestione informatizzata dell'Appalto.....	12
Articolo 18.	Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione	13
Articolo 19.	Personale	13
Articolo 20.	Recapiti dell'OE.....	13
Articolo 21.	Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori.....	13
Articolo 22.	Prezzi	13
Articolo 23.	Nuovi prezzi	14
Articolo 24.	Revisione prezzi.....	14
Articolo 25.	Contabilità e pagamenti.....	15
Articolo 26.	Rata di saldo.....	15
Articolo 27.	Anticipazione prezzi	16
Articolo 28.	Riserve.....	16
Articolo 29.	Rifiuti	18
Articolo 30.	Criteri ambientali minimi	18
Articolo 31.	Campioni	19
Articolo 32.	Trasporto	19
Articolo 33.	Consegna.....	19
Articolo 34.	Regolarità della fornitura	19
Articolo 35.	Penali	20
Articolo 36.	Disciplina del subappalto.....	20
Articolo 37.	Garanzia e assistenza post vendita	21
Articolo 38.	Cauzioni e ulteriori garanzie	22

Articolo 39. Risoluzione dell'Appalto	23
Articolo 40. Oneri e obblighi generali a carico dell'OE	24
Articolo 41. Obblighi speciali a carico dell'OE	25
Articolo 42. Proprietà degli elaborati tecnici	25
Articolo 43. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	26
Articolo 44. Controversie	26
Articolo 45. Recesso.....	26
Articolo 46. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali	26
Articolo 47. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione	27
Articolo 48. Termini per la verifica di conformità	27
Articolo 49. Presa in consegna delle prestazioni ultimate	28
Articolo 50. Manutenzione sino all'emissione del certificato di verifica di conformità	28
Articolo 51. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.....	29
Articolo 52. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.....	29
Articolo 53. Variazioni.....	30
Articolo 54. Fallimento dell'OE.....	30
Articolo 55. Sicurezza.....	30
Articolo 56. Cessione del contratto e cessione di crediti	31
Articolo 57. Trattamento dei dati	31
Articolo 58. Dichiarazione relativa all'approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.	33
Articolo 59. Codice di comportamento	33
Articolo 60. Norma finale e di rinvio	34

Articolo 1. Descrizione della fornitura

Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta dall'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079 229844 fax (+39) 079 229848 PEC protocollo@pec.uniss.it

per la Fornitura e posa in opera di sedute e arredi complementari per le aule didattiche ubicate presso la sede del Polo Bionaturalistico 2° lotto Via Piandanna - Sassari.

La fornitura comprende:

- **303** poltrone per sale conferenze con piano ribaltabile (aule gradonate)
- **182** poltrone per sale conferenze con tavoletta (aule piane)
- **358** banchi studio con piano ribaltabile (aule gradonate)
- **195** banchi studio con piano ribaltabile (aule piane)
- **117** sedie conferenza con tavoletta impilabile
- **17** moduli cattedra con struttura metallica e piano in laminato di dimensioni 200X60X74 cm
- **30** poltroncine operative.

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nella documentazione di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli elaborati progettuali da intendersi quali caratteristiche tecniche e qualitative minime tassativamente da rispettare.

La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA, degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.

Sono compresi altresì tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica sui piani di lavoro e, attraverso i mobili, sulle postazioni operative, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant'altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.

Tutti gli arredi dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici. Si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali, da eseguirsi con idonee modalità e mezzi. Non sarà consentito l'utilizzo degli impianti di sollevamento del fabbricato.

La distribuzione spaziale degli arredi di serie è da considerarsi di carattere indicativo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti dettati sia da esigenze organizzative sia da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'Appalto.

In ogni caso, le eventuali modifiche della distribuzione planimetrica degli arredi oggetto della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi particolari per eventuali maggiori oneri.

Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri:

- 1) per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
- 2) per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
- 3) di imballaggio, trasporto e scarico;

- 4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali oggetto della fornitura, con particolare riguardo e cura degli spazi con pavimenti in legno;
- 5) di innalzamento al piano;
- 6) di montaggio secondo gli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 7) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta alle discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 29;
- 8) di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi;

Restano escluse dalla presente procedura:

- 1) la realizzazione della rete elettrica e la rete dati ubicata all'interno delle aule
- 2) l'allacciamento elettrico delle sedute/banco didattiche fisse all'impianto di alimentazione generale dell'edificio che avverrà a cura della SA; le sedute dovranno essere complete di cablaggi e punti presa interni come meglio specificato nei documenti di gara.

Per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che necessariamente prevedono un'interferenza con altre ditte individuate dalla SA, l'OE dovrà preventivamente coordinarsi ed interfacciarsi con il CSE e le ditte presenti in cantiere.

Si specifica che per tale attività non sarà riconosciuto all'OE alcun indennizzo.

Articolo 2. Definizioni

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le definizioni sotto riportate.

- SA: Stazione Appaltante, Università degli Studi di Sassari;
- OE: Operatore Economico aggiudicatario;
- CSA: Capitolato Speciale Appalto;
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
- DEC: Direttore dell'esecuzione del contratto;
- AS: Assistente al Direttore Operativo;
- DT: Direttore Tecnico dell'OE;
- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento;
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva;
- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- CIG: Codice Identificativo di Gara;
- CER: Codice Europeo Rifiuto secondo la normativa europea e nazionale vigente al momento della stipula e dell'efficacia dell'Appalto Direttiva 75/442/CEE;
- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- EP: Elenco prezzi unitari della SA;

- CM: Computo metrico.

Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti

- Codice dei Contratti Pubblici, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'Appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MiMS) del 07 marzo 2018, n. 49, recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del 17 gennaio 2017 recante “Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni” e relativo Decreto correttivo del 3 luglio 2019;
- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI – EN – ISO di riferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse.

Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita presso il sito ed i locali del Polo Bionaturalistico sulla Via Piandanna in Sassari.

Si precisa che fornitura avverrà in locali qualificati quali “cantiere”; l'OE pertanto dovrà attenersi alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/08, Titolo IV, coordinandosi con il CSE e con le attività che saranno in corso di esecuzione nel cantiere.

Articolo 5. Disciplina della procedura

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione alcuna, da parte dell'OE:

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d'arte;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi Pubblici – Progettazione – Costruzioni – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro – ecc.;
- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma integrata, nonché dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti;
- della consistenza del sistema edificio – impianto;
- delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio dell'edificio dove debba compiersi la fornitura;

- della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in presenza di altre imprese;

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura si constati che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio della SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto ad eseguire le prestazioni relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DEC, e senza che all'OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OE non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche in caso di prestazioni da eseguirsi in orario notturno, nei giorni festivi, in più luoghi contemporaneamente e/o in ogni altro caso d'urgenza salvo apposito ordine di servizio, con addebito della maggior spesa che la SA avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penali previste dal presente CSA.

È fatto salvo per l'OE il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitigli.

Le forniture oggetto della presente procedura restano di proprietà dell'OE sino all'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione. La SA declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati alle forniture, materiali, mezzi, provviste, attrezzature depositati negli spazi della SA o posti in opera dall'OE.

Articolo 6. Modalità e termini di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in ripristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal progetto, secondo le disposizioni della SA.

L'OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.

L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell'OE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata.

Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall'aggiudicatario durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA.

Articolo 7. Documenti dell'Appalto

Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'Appalto;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari;

- Computo metrico.

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente procedura.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://www.uniss.it/bandi/procedura-aperta-ai-sensi-dellart-60-del-dlgs-n5016-laffidamento-della-fornitura-e-posa-opera-di-arredi-allestimento-aule-didattiche-polo>

e ai fini della formulazione dell'offerta sul Sistema ASP di acquisti in rete: <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>, Sezione: Negoziazioni - Gare

L'OE a seguito di aggiudicazione dovrà provvedere all'aggiornamento e all'implementazione della documentazione tecnica secondo la normativa vigente di tutti gli arredi.

Articolo 8. Forma e ammontare della procedura

La presente procedura è affidata a corpo e non è articolata per Lotti.

- Lotto unico: fornitura degli arredi delle aule didattiche.

L'importo presunto complessivo posto a base di gara comprensivo dei costi per la sicurezza ammonta ad **€ 631.060,00** comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto di IVA, articolato come indicato nella tabella sottostante:

Descrizione	Importo Euro
LOTTO UNICO	626.560,00
COSTI SICUREZZA	4.500,00
TOTALE	631.060,00

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 9. Requisiti dell'OE

L'OE dovrà dimostrare l'avvenuto espletamento di analoghe forniture come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara.

Articolo 10. Durata dell'esecuzione

La fornitura e l'installazione in opera di tutti gli arredi e dei complementi di arredo sarà articolata come indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono espressamente qualificati come essenziali.

Descrizione	Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del contratto
Lotto unico	60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi

Entro **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto, l'OE deve produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo degli arredi a misura.

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli elaborati del progetto d'appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi di accurate descrizioni tecniche.

Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere:

- tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro elemento utile per consentire al progettista di verificare la conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel progetto di appalto;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara.

La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo avverrà esclusivamente in forma digitale, attraverso la consegna dei file sia in formato Adobe Acrobat archiviabile (.pdf/A) sia in formato vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti (.dwg).

Il mancato rispetto di tutti i termini indicati comporta l'applicazione automatica delle penali previste al successivo Articolo 35.

È onere e responsabilità dell'OE la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno accuratamente verificare con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate a esclusiva cura e responsabilità dell'OE stesso.

In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione appaltante, e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d'appalto, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà facoltà della stessa chiedere la sostituzione parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che l'OE possa avere nulla a pretendere.

È onere esclusivo dell'OE, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica dimensionale e la verifica della fattibilità e stabilità di tutti gli arredi su misura affinché siano conformi alle norme vigenti relativamente a stabilità, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a fatica della struttura, prove d'urto e requisiti generali di sicurezza. Di tale onere è sollevata la SA, il RUP, il DEC ed il progettista. In particolare, l'approvazione del progetto costruttivo da parte del progettista, di cui al punto precedente, è finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del progetto costruttivo elaborato dall'OE con il progetto d'appalto.

Articolo 11. Criteri per la misura e la valutazione della fornitura

La DEC potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle quantità delle forniture; ove l'OE non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti. In tale caso, l'OE non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di verifica di conformità.

Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la SA.

Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola dell'arte.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto nel bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del DEC.

Articolo 12. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura

Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e disposte dal DEC, e troveranno copertura nella voce Imprevisti all'interno del Quadro Economico.

Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura; la loro esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata contabilizzazione e liquidazione.

Articolo 13. Proroghe

Se l'OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Nel caso previsto dal comma 2, i termini di 30 e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 e 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione delle prestazioni, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 14. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale, sentito l'OE. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo spetta all'OE per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
- l'adeguata motivazione del DEC;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla SA.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formata l'accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'OE che lo sottoscrive.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se l'OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma dell'art.190 del Regolamento Generale.

Articolo 15. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'OE e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'OE e al DEC.

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'OE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la SA può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, in quanto compatibili.

Articolo 16. Programma esecutivo delle prestazioni dell'OE

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'OE predispone e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.

Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall'OE o integrato dalla SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal CSE del cantiere.

Articolo 17. Gestione informatizzata dell'Appalto

La SA in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 5-bis del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale utilizzerà esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di documenti con l'OE.

17.01 Piattaforma Telematica

La SA utilizzerà un sistema basato in modalità ASP (Application Service Provider) della piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione sul link www.acquistinrete.it

17.02 Documentazione e firma digitale

Tutti i documenti relativi alla presente procedura saranno prodotti in formato digitale PDF e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale (formato PAdES).

Si richiede espressamente di **NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m**, non gestibile dai sistemi di protocollo della SA.

Articolo 18. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura è preposto il DEC. La SA nominerà un DEC coadiuvato da assistenti relativamente ai compiti e funzioni del DEC. Si rinvia al DM 49/2018 e all'Articolo 101, commi 3 e 6-bis del D.lgs. 50/2016.

Articolo 19. Personale

All'OE è richiesto l'impiego di personale in un numero congruo e con la professionalità appropriata per la complessità ed articolazione dell'Appalto in modo che siano rispettati i termini di consegna della fornitura di cui all'Articolo 10. L'OE dovrà nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione della fornitura.

Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l'OE dovrà curare la preparazione delle proprie maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l'oggetto della fornitura.

L'OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare temporaneamente assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di assicurare costantemente il numero minimo richiesto per l'espletamento della fornitura secondo i termini del sopracitato Articolo 10.

Articolo 20. Recapiti dell'OE

Il personale dell'OE dovrà disporre di recapiti telefonici e di caselle di posta elettronica come descritto nella seguente tabella

	casella di posta elettronica	recapito telefonico
Direttore Tecnico	consulto quotidiano dal lunedì – venerdì 8:00 – 17:00	attivo dal lunedì al venerdì 8:00 – 17:00

Articolo 21. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori

Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della fornitura del personale dell'OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I soggetti di cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati per tutta la durata dell'Appalto.

Articolo 22. Prezzi

L'OE dovrà produrre un unico ribasso percentuale all'EP da applicare alle quantità del CME.

Nella formulazione di tale ribasso l'OE dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica del mercato nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilità delle materie prime.

Articolo 23. Nuovi prezzi

Qualora fosse necessario eseguire forniture e impiegare materiali non previsti dall'EP si rende necessario definire nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni e materiali consimili presenti nell'EP;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;
- c) previo contraddittorio tra RUP, DEC e OE quando sia impossibile il ragguaglio di cui al punto a) e l'analisi di cui al punto b).

I nuovi prezzi prima di essere ammessi nella contabilità devono essere approvati dalla SA, su proposta del RUP, qualora risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico dell'Appalto.

In caso di disaccordo tra la SA e l'OE sulla formulazione dei nuovi prezzi, resta comunque salva la possibilità per la SA di ordinare l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi che faranno comunque parte dell'Appalto. Se l'OE non iscrive riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 24. Revisione prezzi

Nella presente procedura non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto di cui all'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n.35 e dell'art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, sino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le clausole di revisione dei prezzi di cui ai seguenti commi.

Le parti hanno la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto, qualora in corso di esecuzione del contratto si sia verificata una variazione nel valore dei beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo del contratto in misura non inferiore/superiore al 10% (dieci per cento) e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale.

Il RUP, supportato dal DEC, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di appositi provvedimenti legislativi/governativi in tema di revisione prezzi, indici ISTAT (quali a titolo esemplificativo FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'OE la SA si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'OE, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Sono in ogni caso escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture contabilizzate entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al

prezzo complessivo del contratto originario e comunque in misura pari alla metà. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta.

Articolo 25. Contabilità e pagamenti

Il DEC, anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà il controllo amministrativo contabile della spesa della presente procedura secondo i termini dell'art. 26 del DM 49/18, predisponendo i necessari atti, più specificatamente:

1. Stato Avanzamento Fornitura: il documento è funzionale al pagamento delle rate di acconto e riassume tutte le forniture eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento della sua emissione;
2. Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore dell'OE ad ogni Stato Avanzamento Fornitura;
3. Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all'Art. 25 del DM 49/18 redatto dal DEC ed in contraddittorio con l'OE che attesta l'ultimazione delle prestazioni.

La SA provvede al pagamento della fattura emessa dall'OE solo a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Fornitura entro i successivi 30 (trenta) giorni. I pagamenti saranno effettuati solo per le forniture interamente e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Fornitura predisposto dal DEC.

Dalla contabilità saranno detratte tutte le spese sostenute dalla SA per l'eventuale esecuzione in danno all'OE, per l'esecuzione di forniture non eseguite, eseguite non correttamente - qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme previste dall'Appalto, o per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'OE, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'OE.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG e al CUP e l'intervallo temporale di esecuzione della fornitura. Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da parte della SA è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento della fornitura avverrà al raggiungimento di uno Stato Avanzamento Fornitura di almeno € 300.000,00 (trecentomila/00) al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge.

Articolo 26. Rata di saldo

Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la

cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'OE, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione alla SA della cauzione prevista dal comma 6 dell'art.103 del Codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'OE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'OE nell'offerta tecnica.

L'OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002.

Articolo 27. Anticipazione prezzi

È ammessa l'anticipazione prezzi a favore dell'OE nei limiti previsti dalla legge da corrispondersi entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.35, comma 18, del Codice dei contratti.

Articolo 28. Riserve

28.01 Disciplina delle riserve ex art. 9, D.M. n. 49 del 2018.

Lo Stato Avanzamento Fornitura è firmato dall'OE, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento Fornitura è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nello Stato Avanzamento Fornitura.

Qualora l'OE firmi lo Stato Avanzamento Fornitura "con riserva" e l'esplicazione e/o la quantificazione della stessa non sia possibile al momento della formulazione, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) giorni, le sue riserve, apponendo e firmando nello Stato Avanzamento Fornitura le corrispondenti domande indicando con precisione il quantum di compenso cui crede aver diritto e le ragioni poste a fondamento di ciascuna domanda.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla SA di conoscere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'OE, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la SA dovesse essere tenuta a riconoscere all'OE.

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento Fornitura nel termine sopra riportato, oppure lo firmi "con riserva", ma senza splicarle nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'OE decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono, a pena di inammissibilità.

Ove, per comprovato legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione delle forniture, il DEC può dare atto per iscritto all'OE le quantità dedotte da rilevazioni sommarie. In tal caso, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle forniture interessate vengono portate in detrazione le quantità accertate in via sommaria.

L'OE è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto contabile idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nello Stato Avanzamento Fornitura all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate ed esplicitate sul Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all'art. 25 del DM 49/18 si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle forniture comporti variazioni comprese tra il 5% (cinqueper cento) ed il 15% (quindiciper cento) dell'importo contrattuale, il RUP acquisisce immediatamente la relazione riservata del DEC e avvia la procedura prevista dall'art. 205 del Codice dei Contratti Pubblici per formulare alla SA proposta motivata di accordo bonario.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'OE non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione della fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 10 e l'OE confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. A tal fine, si elegge come esclusivamente competente il Foro di Sassari.

Secondo quanto previsto dall'art. 205 c. 6-bis del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di rifiuto da parte dell'OE della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, lo stesso può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

28.02 Limite delle riserve

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% (ventipercento) dell'importo dell'Appalto.

Articolo 29. Rifiuti

L'OE assume il ruolo di "produttore iniziale del rifiuto" di cui alla lett. f) dell'art.183 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125. Pertanto, egli si assume la completa responsabilità e l'esclusività di ogni onere connesso all'attività di classificazione, gestione, trasporto ed oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutti gli imballaggi della fornitura sono considerati rifiuti di imballaggio ai sensi all'art. 218 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e pertanto trattati come sopra indicati.

La SA non riconoscerà alcun indennizzo e/o onere all'OE derivante dalla classificazione, la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'esecuzione della fornitura.

L'abbandono di rifiuti in qualsiasi area dell'Ateneo comporterà l'applicazione automatica della penale prevista al successivo Articolo 35.

Articolo 30. Criteri ambientali minimi

Tutti i materiali e i prodotti forniti devono rispondere ai requisiti previsti dai Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11/01/2017 (Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e i prodotti tessili) e s.m.i. e più precisamente all'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni".

In materia, si rinvia a quanto specificamente indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale relativo e al disciplinare di gara.

Tutti i prodotti ed i componenti oggetto della fornitura dovranno altresì rispondere alle normative vigenti in materia ambientale, di sicurezza e antincendio e alle leggi, norme e/o direttive di prodotto applicabili (per maggiori dettagli si veda l'art.4 del CTP). In relazione a quest'ultimo aspetto, l'OE dovrà produrre in sede di Offerta un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in cui dichiara che gli arredi e complementi di arredo di tipo standard proposti posseggono tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità previste dalle norme vigenti di riferimento. Le certificazioni e dichiarazioni di conformità richieste dovranno essere presentate dall'aggiudicatario in fase di esecuzione della fornitura.

Articolo 31. Campioni

Ai fini della partecipazione non è richiesto agli operatori economici la presentazione di campioni della fornitura.

Articolo 32. Trasporto

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la corretta protezione e conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, l'imballaggio e l'etichettatura dei beni offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente; dette informazioni devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Articolo 33. Consegna

L'OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le tempistiche di cui all'Articolo 10, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 35.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell'OE che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell'OE nel quale dovranno essere riportati almeno la data dell'ordine, il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di consegna e, ove possibile, l'attestazione qualitativa della merce consegnata.

Articolo 34. Regolarità della fornitura

All'atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di impossibilità ad effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si riserva di effettuare durante la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza della qualità dei beni e dei materiali consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni dalla consegna. I beni eventualmente non corrispondenti alle caratteristiche qualitative/prestazionali dell'offerta si intendono non accettati.

Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla SA per ricevuta al momento della consegna non esonera l'OE dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte della SA stessa che possono insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla quantità prevista (verifica di conformità quantitativa), l'OE dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità qualitativa e/o prestazionale (verifica di conformità qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto offerto, ecc.), l'OE dovrà immediatamente procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la SA, e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità/prestazioni del prodotto siano corrispondenti a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

Articolo 35. Penali

Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l'applicazione delle seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di ciascun inadempimento.

35.01 Termine esecuzione contratto

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all'Articolo 10: 0,20‰ (zero/20 per mille) sul valore del contratto

35.02 Garanzia e assistenza post-vendita

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in garanzia indicato all'Articolo 37: 0,10‰ (zero/10 per mille) sul valore del contratto

35.03 Abbandono rifiuti

Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200,00 per ogni evento.

Le penali di cui al presente articolo sono cumulative.

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini di penali.

Articolo 36. Disciplina del subappalto

L'OE indica, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ("Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. I subappaltatori che verranno incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice. La SA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del Codice. L'OE dovrà comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'OE è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lett. a) e c), del D.lgs. n. 50/2016, l'OE è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del comma 8 del citato art. 105. L'OE ha l'obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto trova applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

Articolo 37. Garanzia e assistenza post vendita

Fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), tutti i beni oggetto della presente fornitura devono essere assistiti da una garanzia per un periodo non inferiore a 5 anni (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'Offerta tecnica) a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica, oltre al servizio di assistenza post-vendita.

Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente CSA e nell'Offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall'OE nella propria Offerta tecnica decorrenti dalla richiesta scritta da parte della SA. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'OE dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi il diritto di chiamata, i costi di viaggio, la percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. L'OE si obbliga a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta, parti meccaniche, parti in legno, parti in acciaio e/o altro materiale) per almeno 5 (cinque) anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Gli accessori, le componenti e le parti di ricambio devono appartenere a linee di produzione manifatturiera di tipo continuativo, facilmente reperibili sul mercato. In caso di sostituzione di una o più componenti di ogni bene - relativamente alle parti in vista - deve essere rispettata la piena rispondenza estetica del pezzo di ricambio rispetto all'originale e piena equipollenza qualitativa e prestazionale. L'OE dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.

Le parti sostituite verranno fornite dall'OE secondo il listino di cui all'Articolo 5.03.05 del CTP; le parti sostituite verranno ritirate dall'OE che ne acquisisce la proprietà.

Il tempo stabilito per l'intervento di manutenzione in garanzia è di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal DEC e dall'OE un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate.

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'OE a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la SA, intendendosi ricompreso nel corrispettivo dell'Appalto.

Le richieste di intervento verranno gestite dall'OE tramite un tecnico specializzato.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini sopra previsti, la SA applicherà le penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della SA, l'OE, previa comunicazione al DEC ovvero al RUP, dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre provvisorie aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali, sino al momento della sostituzione delle forniture.

Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'OE con le modalità e nei termini che verranno concordati con la SA.

Articolo 38. Cauzioni e ulteriori garanzie

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell'Appalto trova integrale applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, gli articoli 93 e 103.

38.01 Cauzione provvisoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta per l'affidamento della fornitura deve essere corredata da una cauzione pari al 2% (dueper cento) dell'importo della fornitura a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nelle norme di gara.

38.02 Cauzione definitiva

La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo dell'Appalto, nelle forme e nei tempi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi del comma 1 dell'art. 103. L'OE è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, al massimo, entro e non oltre il giorno della sottoscrizione del contratto. Il R.U.P. ha la facoltà di indicare all'OE termine perentorio per la costituzione e produzione del deposito cauzionale che abbia data precedente la stipula del contratto.

Si precisa che, a norma dell'art.103 comma quinto ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza automatica dell'affidamento, ex art. 103, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della SA.

La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di forniture da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'OE di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

38.03 Ulteriori garanzie

L'OE, ai sensi dell'art.103, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all'importo contrattuale.

La polizza inoltre assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

L'omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'assicuratore non comporta l'inefficacia della garanzia, come previsto dall'art.107, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

38.04 Garanzia accessoria CAM

Allo scopo di assicurare effettività alle garanzie di cui all'Articolo 5.03.05 del CTP, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre una garanzia fideiussoria supplementare rispetto al rilascio della cauzione definitiva di cui all'Articolo 38.02 del presente CSA pari al 3% dell'importo contrattuale. Tale garanzia fideiussoria supplementare deve avere ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti ipotesi:

- 1) disponibilità di componenti, accessori e parti di ricambio anche di terzi;
- 2) disponibilità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli arredi per eseguire riparazioni;
- 3) manodopera specializzata per intervento in situ di sostituzione/riparazione delle parti difettose.

Articolo 39. Risoluzione dell'Appalto

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.108 del Codice dei contratti.

In caso di risoluzione del contratto, l'OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

La SA ha altresì facoltà di risolvere l'Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi di seguito specificati:

- a) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell'Appalto);
- b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'OE;
- c) provvedimento definitivo, a carico dell'OE, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;

- d) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Appalto, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- e) cessione, da parte dell'OE, di tutto o di parte dell'Appalto;
- f) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o manifesta incapacità o inidoneità ad eseguire correttamente i servizi dedotti del contratto d'Appalto;
- g) gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione della fornitura tali da compromettere la realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della SA;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- i) grave inadempienza, da parte dell'OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81;
- j) inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente CSA e/o della garanzia fideiussoria;
- l) per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento della stessa;
- m) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e divulgazione di informazioni confidenziali che l'OE – ed eventuali subappaltatori - abbia modo di conoscere in occasione dell'esecuzione del presente contratto;
- n) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e non pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 40. Oneri e obblighi generali a carico dell'OE

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a carico dell'OE gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA, dal CTP o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'OE non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'OE a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previste all'interno del progetto;

- e) la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DEC;
- f) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- g) l'idonea protezione delle forniture a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DEC; nel caso di sospensione dell'esecuzione della fornitura deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a carico dell'OE l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nell'esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione della fornitura stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'OE, restandone sollevati la SA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura;
- i) richiesta, prima dell'esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi dalla SA interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza.

Articolo 41. Obblighi speciali a carico dell'OE

L'OE è obbligato:

- a) ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA;
- b) al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque essere eseguite d'ufficio qualora l'OE, invitato, non si presenti;
- c) a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC;
- d) a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative a forniture e somministrazioni previste dall'Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e) a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali forniture eseguite in economia (nei limiti consentiti dalla normativa);
- f) a fornitura ultimata, l'OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse;
- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'OE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata.

Articolo 42. Proprietà degli elaborati tecnici

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprietà della SA che tutelerà i propri diritti in materia a norma di legge.

Articolo 43. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'OE senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della fornitura;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione della fornitura;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Appalto.

Sono altresì a carico dell'OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE.

A carico dell'OE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sulle forniture oggetto dell'Appalto.

Articolo 44. Controversie

Per la definizione delle controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile.

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, e 206 del D.lgs. 50/2016 qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico sulla fornitura che comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinqueper cento) e il 15% (quindiciper cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

In caso di controversie derivanti dall'apposizione ed esplicazione delle Riserve sui registri contabili, si richiama quanto stabilito all'interno dell'apposito articolo contenuto nel presente CSA.

Articolo 45. Recesso

La SA ha il diritto di recedere dall'Appalto secondo quanto disposto dall'art.109 del Codice.

L'OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i locali alla SA nel termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'OE.

Articolo 46. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni di "forza maggiore" quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali l'OE non abbia trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti nelle materie oggetto del presente Appalto in tema di prevenzione dei rischi. L'OE è tenuto ad adottare tempestivamente ogni misura preventiva finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata eliminazione, oltre al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Nessun compenso sarà dovuto all'OE quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e/o la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre a totale carico dell'OE i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute,

nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della fornitura.

Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, restando salvo il risarcimento di ogni danno.

L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della DEC.

Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell'esecuzione della fornitura è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati alle condizioni dell'Appalto.

Articolo 47. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione

Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'OE, il DEC redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'OE è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Articolo 35.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in tema di garanzia e assistenza post vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di verifica di conformità da parte della SA da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni se l'OE non ha consegnato al DEC le certificazioni e i collaudi tecnici specifici dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DEC non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero presenti nella fornitura.

Articolo 48. Termini per la verifica di conformità

Il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà eseguito da personale incaricato dalla SA tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in relazione allo specifico contratto.

Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di redazione del verbale di ultimazione della fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicatario; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime. Durante l'esecuzione delle prestazioni la SA può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza

delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.

Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dell'aggiudicatario, debitamente invitata dalla SA. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato della ditta aggiudicataria il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.

Il collaudatore sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate può accettare il materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato e/o alle normative vigenti di settore. L'OE ha l'obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti.

L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'OE dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l'OE sarà tenuto, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare nuovi arredi/complementi di arredo sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato.

La SA non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale danneggiamento.

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.102 del Codice dei contratti.

Articolo 49. Presa in consegna delle prestazioni ultimate

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC.

Se la SA si avvale di tale facoltà, comunicata all'OE per iscritto, lo stesso OE non si può opporre per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.

L'OE può chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell'OE o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'OE non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione sino ai termini previsti dal presente capitolato.

Articolo 50. Manutenzione sino all'emissione del certificato di verifica di conformità

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di Conformità la manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dell'OE.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l'OE è quindi garante delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'OE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie.

Articolo 51. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

L'OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo integrativo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.

La SA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l'ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'OE sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.).

Tale sospensione opera fino a quando non sia accertata l'effettiva e comprovata corresponsione di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'OE non può opporre eccezione alla SA neanche a titolo di risarcimento danni.

Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'OE delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Articolo 52. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'OE, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. L'OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della

Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'OE che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente.

L'Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SA, della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

Articolo 53. Variazioni

La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dall'art.106 del Codice dei contratti pubblici.

Entro il limite di cui al comma 12 dell'art.106 del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la SA procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'OE.

Articolo 54. Fallimento dell'OE

In caso di fallimento dell'OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del Codice dei contratti.

Se l'OE è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 110 Codice di contratti.

Articolo 55. Sicurezza

L'OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OE è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della SA ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 3.

L'OE può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'OE ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'OE.

L'OE e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla SA prima dell'inizio della fornitura la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del POS di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per il tramite dell'OE, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'OE è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'OE.

Articolo 56. Cessione del contratto e cessione di crediti

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dall'OE a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia.

La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Articolo 57. Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate relative al trattamento dei dati personali.

57.01 Finalità del trattamento

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

57.02 Liceità del trattamento – Base giuridica

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

57.03 Dati sensibili e giudiziari

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

57.04 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

57.05 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012; nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l'OE prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina "Amministrazione Trasparente"

57.06 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla SA.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

57.07 Titolare del trattamento

Vedere art 28 del disciplinare di gara

57.08 Responsabile della Protezione Dati – RPD.

Vedere art 28 del disciplinare di gara

Articolo 58. Dichiarazione relativa all'approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione del presente Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA:

- Articolo 1 Descrizione della fornitura;
- Articolo 4 Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura;
- Articolo 8 Forma e ammontare della procedura;
- Articolo 10 Durata dell'esecuzione;
- Articolo 17 Gestione informatizzata dell'Appalto;
- Articolo 22 Prezzi;
- Articolo 23 Nuovi prezzi;
- Articolo 24 Revisione prezzi;
- Articolo 28 Riserve;
- Articolo 32 Offerta tecnica;
- Articolo 35 Penali;
- Articolo 37 Garanzia e assistenza post vendita;
- Articolo 38 Cauzioni e ulteriori garanzie;
- Articolo 44 Controversie;
- Articolo 45 Recesso;
- Articolo 52 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

Articolo 59. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari emanato con decreto rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. l'OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Articolo 60. Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara.